



Al Ministro dello Sviluppo Economico

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 29 marzo 2022, recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
- VISTO che l'articolo 7, comma 10, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, definisca le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici e le modalità attraverso cui le numerazioni devono essere fornite al gestore del registro al fine dell'iscrizione di default, qualora non già iscritte;
- VISTI gli articoli 129 e 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, concernente il "*Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali*";
- VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, recante modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, in particolare, l'articolo 1, comma 12;
- VISTI gli articoli 30, 98-vicies quinquies, 98-vicies sexies del decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

- VISTO l'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea;
- VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 5 come modificata dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 recante “*Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato*”;
- CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26, ha avviato la consultazione pubblica dei principali Operatori per l'estensione del Registro pubblico delle opposizioni ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici, conclusa lo scorso 06 maggio;
- RITENUTO di dover provvedere a dare attuazione alle richiamate disposizioni legislative contenute nell'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26;
- SENTITO il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- SENTITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 è approvato l'Allegato tecnico denominato «Allegato A», che definisce le modalità tramite cui gli Operatori Fornitori comunicano al Gestore del Registro pubblico delle opposizioni (di seguito RPO) le numerazioni fisse attive non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine della loro iscrizione di default nel RPO, qualora non già iscritte.

Articolo 2

1. Al fine di predisporre quanto previsto dall'Allegato A:
 - a. entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, il Gestore del RPO provvede alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche e operative per la registrazione degli Operatori Fornitori;
 - b. entro quindici giorni dalla data di attivazione delle modalità tecniche e operative per la registrazione degli Operatori Fornitori di cui alla lett. a), gli

Operatori Fornitori provvedono a inviare al Gestore del RPO la documentazione necessaria alla registrazione;

- c. improrogabilmente entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo all'attivazione delle modalità tecniche e operative per la registrazione degli Operatori Fornitori di cui alla lett. a), gli Operatori Fornitori devono inviare al Gestore del RPO le numerazioni fisse attive, aggiornate al mese precedente rispetto all'invio, dei contraenti con cui hanno un contratto in essere non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A seguito della prima estrazione massiva, le successive estrazioni decadali seguiranno la frequenza di invio prevista dall'Allegato A.
2. Il Gestore del RPO entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, lett. b) provvede ad abilitare gli Operatori Fornitori all'invio delle numerazioni fisse attive non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai soggetti che non ottemperano alla richiesta del Ministero è applicata la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 13, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207.
4. La lista dei soggetti inadempienti è comunicata, altresì, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai fini dell'applicazione delle sanzioni di propria competenza.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul *sito internet* del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma,

IL MINISTRO

GIANCARLO GIORGETTI
09 set 2022 11:11